

L'allerta crisi e il monitoraggio dei dati finanziari:
il ruolo di revisori e sindaci

Il ruolo dell'organo di controllo nella gestione della crisi d'impresa
(Crediti MEF A.3.26)

18.febbraio.2021

La funzione attribuita dall'articolo 14 (del CCII) al collegio sindacale conferma il passaggio da:

un controllo caratterizzato dall'analisi a posteriori dei risultati di gestione e conseguenti azioni sanzionatorie

ad una funzione di

vigilanza incentrata sulla valutazione ex ante della capacità dell'impresa di operare in continuità.

La verifica sul sistema di controllo e di contabilità assume diversi connotati a seconda che sia svolta nella fase iniziale del mandato o nel corso delle verifiche periodiche.

All'inizio del mandato il collegio sindacale dovrà acquisire tutti gli elementi e le informazioni necessarie per avere una adeguata conoscenza del sistema di controllo interno del sistema amministrativo contabile e quindi poter mettere in evidenza i punti di debolezza riscontrati; a tal fine dovrà:

- 1.esaminare i risultati del lavoro svolto dal revisore o dalla società di revisione incaricata del controllo contabile;
- 2.richiedere agli amministratori le informazioni e la documentazione in base alla quale esprimono la loro valutazione sull'adeguatezza di sistemi;
- 3.acquisire le informazioni dalle funzioni aziendali incaricate di realizzare e mantenere tale adeguatezza.

I sindaci una volta informati adeguatamente saranno in grado di:

- a.esprimere una propria valutazione sui sistemi di controllo;
- b.evidenziare i punti di debolezza riscontrati;
- c.segnalare agli amministratori i possibili interventi migliorativi.

Nel corso del mandato il collegio sindacale dovrà pianificare interventi periodici (art.2404 codice civile) destinati ad accertare:

- 1.il superamento dei punti di debolezza;
- 2.l'apporto di eventuali modifiche significative ai sistemi di controllo tali da rendere necessaria una nuova valutazione globale del tenore di quella attuata all'inizio della loro attività;
- 3.l'adequatezza dell'operato delle funzioni preposte al monitoraggio dei sistemi di controllo.

In base agli su indicati obbiettivi è evidente che le verifiche periodiche saranno rivolte a :

- a.ottenere informazioni dagli organi di controllo interno;
- b.ottenere informazioni dalle funzioni preposte al monitoraggio del sistema;
- c.esaminare i rapporti prodotti dalla funzione di revisione interna, dal controllo di gestione, dall'organo che attua il controllo contabile.

Ed è ovviamente auspicabile che il Collegio sindacale vigili attentamente effettuando controlli e ispezioni tanto più mirati quanto più evidenti siano i segnali di non conformitàed ovviamente i segnali di crisi!

Nel caso in cui, a seguito dell'attività di vigilanza, il collegio sindacale riscontri il mancato rispetto del principio di corretta amministrazione allora avrà l'obbligo di intervenire con i seguenti strumenti:

- 1.chiedendo chiarimenti agli amministratori sulle ragioni delle operazioni pregiudizievoli;
- 2.in caso di chiarimenti non sufficienti, segnalando l'accaduto al consiglio di amministrazione o all'assemblea dei soci;
3. convocando l'assemblea in base all'articolo 2406 c.c. nelle ipotesi di omissione o compimento di fatti di rilevante gravità da parte degli amministratori;
- 4.denunciando i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 c.c.

Le Sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale di Milano con provvedimento del 18.10.2019 (RG 9119/2019) hanno accolto la denuncia di gravi irregolarità del Collegio Sindacale di due società per azioni (controllata e controllante) gestite dal medesimo amministratore unico a cui venivano addebitate “carenze strutturali” nell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile tali da non consentire la verifica della continuità aziendale e l'attivazione senza indugio dei rimedi atti al superamento della crisi.

Ed ancora sempre il Tribunale di Milano sulla vicenda enunciava che il ruolo degli amministratori in situazione di crisi non si esaurisce con la mera ricerca di acquirenti o vendita degli assets aziendali ma presuppone, accanto alla diagnosi della crisi, una pianificazione degli interventi e delle operazioni necessarie a ripristinare le condizioni di equilibrio economico patrimoniale, che trova espressione nel piano di risanamento, documento fondamentale per la regolarizzazione della crisi.

Con l'approvazione dei bilanci 2019 molte Srl hanno provveduto a nominare, per la prima volta, l'organo di controllo – nella maggiore parte dei casi la scelta è ricaduta sul sindaco unico o revisore o società di revisione.

Attenzione:

La risposta fornita dal Mef, in Commissione Finanze, all'interrogazione n. 3-01842 del 15.10.2020 è stato chiarito che se pur l'articolo 51-bis D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha posticipato la nomina dei revisori alla data di approvazione dei bilanci relativi al 2021

rimettendo nei termini le società che non hanno provveduto ad adeguarsi alle nuove previsioni; l'obbligo di nomina non viene comunque meno, ragion per cui i revisori già nominati (a dicembre 2019) non possono essere revocati soltanto per l'entrata in vigore della nuova disposizione normativa.

L'organo di controllo “avrebbe dovuto” (rectius: doveva!) acquisire le informazioni necessarie alla valutazione del rischio dell'incarico prima di accettarlo.

Ad ogni buon modo, tale attività di valutazione, a prescindere dal momento storico in cui è stata acquisita, deve necessariamente essere revisionata al fine di considerare gli effetti del Covid-19 e, soprattutto, le capacità organizzative della società innanzi ad una “emergenza straordinaria”.....ma dopo quasi un anno dagli eventi che hanno stravolto il mondo possiamo ancora parlare, per le imprese, di emergenza straordinaria o di “*nuova normalità*”? l'azienda è riuscita a capitalizzare l'esperienza dell'ultimo anno?

Da tale analisi potrebbe emergere una nuova valutazione del rischio legato alle possibili conseguenze prodotte dalla recente emergenza sanitaria e dalla capacità/modalità di risposta da parte della gestione dell'impresa.

Nel dettaglio l'organo di controllo “*dovrà analizzare i sei ambiti fondamentali che rappresentano le aree*” che subiscono una maggiore criticità derivante dalla “*nuova normalità*” e che possono dare origine ad errori e/o cortocircuiti *nella gestione dell'impresa*:

- a. *Settore di attività*: valutazione degli impatti generata dalla crisi pandemica sul settore di appartenenza;
- b. *Natura dell'impresa*: nell'analizzare la struttura aziendale, l'assetto nonché la tipologia di investimenti e finanziamenti dovrà valutare le modalità e i tempi di risposta ai rischi connessi alle chiusure dettate dalla pandemia;
- c. *Principi contabili*: verifica dell'implementazione dei provvedimenti legislativi legate all'emergenza sanitaria sia in ordine di contenimento sia in ordine di sostegno;

- d. *Obiettivi e strategie*: verifica se gli obiettivi e strategie aziendali sono realistici e perseguibili in costanza delle crisi pandemica;
- e. *Indicatori di performance*: valutazione dell'impatto dell'emergenza sanitaria sui risultati degli indicatori al fine di analizzare le performance;
- f. *Controllo interno*: verificare le azioni ed i tempi di risposta dei controlli interni innanzi all'emergenza sanitaria e valutare se esso stesso può essere una fonte di rischio intrinseco.

In particolare, lo scetticismo professionale che contraddistingue l'organo di controllo, anche (soprattutto) in riferimento alle verifiche e valutazioni delle voci del bilancio 2020, dovrà avere una soglia di allerta ben più alta rispetto ai canoni standard del periodo anti Covid-19.

Nell'esercizio della funzione di controllo dell'operato dell'organo amministrativo al fine di prevenire la crisi di impresa e la perdita della continuità aziendale, il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2403-bis (*rubricato quale: poteri del collegio sindacale*) può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel prevenire la crisi di impresa l'organo di controllo, nel caso in cui gli amministratori omettano l'adozione di opportuni provvedimenti, ha il potere-dovere di convocare l'assemblea, ai sensi del 2406 (omissioni degli amministratori) e 2408 (denuncia al collegio sindacale) c.c., previa comunicazione all'organo amministrativo, e informarla dell'inerzia degli amministratori e dello stato di crisi.

L'assemblea, appositamente convocata e adeguatamente informata deve ricevere una relazione da parte del Collegio Sindacale che illustri i motivi della convocazione (fatti censurabili e/o denunce del/dei socio/i), le proposte e le conclusioni - è auspicabile depositare la relazione molto prima dell'assemblea, ove vi sia la possibilità, al solo fine di consentire ai soci di essere edotti sugli argomenti.

A questo punto gli scenari possibili possono essere:

1. l'assemblea dei soci chiede agli amministratori l'adozione di provvedimenti finalizzati al superamento della crisi;
2. l'assemblea non prende alcun provvedimento relativo alle azioni necessarie al superamento della crisi;
3. l'assemblea non riesce a raggiungere il quorum costitutivo e/o deliberativo per varie ragioni

Il collegio sindacale, nei casi prospettati ai punti 2) e 3) ma anche nel caso in cui gli amministratori omettano l'adozione degli opportuni provvedimenti di cui al punto 1) anche per ingiustificato ritardo [*art.2406 c.c: omissioni degli amministratori*], in presenza dei presupposti che integrano anche le gravi irregolarità gestionali, possono ricorrere al Tribunale.

L'articolo 14 attribuisce agli organi di controllo (al revisore ed alla società di revisione) "l'obbligo di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi", la segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto a mezzo PEC o comunque con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

I sindaci (il revisore e la società di revisione), devono verificare che l'organo amministrativo abbia promosso ed applicato tempestivamente tutte le azioni necessarie che sono ragionevolmente in grado di rimuovere le criticità riscontrate nella propria comunicazione; in caso di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per lo stato della crisi, informano senza indugio l'OCRI fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni anche in deroga alla "*conservazione*" del "*segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio*" (primo comma dell'articolo 2407 c.c.; art.9-bis c.1 e 2 del Dlgs 27.01.2010 n.39).

Il collegio sindacale, effettuata la segnalazione, informa senza indugio anche il revisore o la società di revisione e viceversa.

Al fine di usufruire dell'esonero della responsabilità l'organo di controllo dovrà porre particolare attenzione alla tempestiva segnalazione all'organo amministrativo dell'esistenza delle cause della crisi e soprattutto i tempi in cui viene effettuata.

Un ulteriore novità che il Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (art.37 comma 2) ha posto a carico del Collegio sindacale [non il revisore] il potere/dovere di richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale con conseguenza di una nuova ipotesi di responsabilità solidale per il mancato esercizio di tale azionee soprattutto i tempi in cui viene effettuata.

Al fine di stimolare la tempestività, nell'attivazione del meccanismo di allerta, è espressamente richiesto, anche:

1. l'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati (art.15 CCII), oltre all'OCRI, anche agli organi di controllo della società.
2. agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari di cui all'ert.106 del Dlgs 385/1993 (consorzi fini, finanziarie, società di factoring, ecc.) di dare notizia anche agli organi di controllo societari delle variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti comunicate al proprio cliente.

La segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati (AdE, INPS e AdR) all'OCRI e anche agli organi di controllo della società avviene dopo la scadenza infruttuosa dei **90 giorni** con i quali gli Uffici consentono al "debitore" di estinguere o regolarizzare il proprio debito o rientrare con la rateizzazione (per AdE) o aver presentato istanza all'OCRI.

E' evidente che la segnalazione da parte dei creditori qualificati "**anche**" agli organi di controllo pone quest'ultimi "fuori tempo massimo" per attribuire all'organo di controllo la "segnalazione di tempestività"

Quanto si ha la tempestività?

L'art. 24.1 CCII definisce, in negativo, come non tempestiva, quella domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal codice della crisi avanzata oltre il termine di **sei mesi**, per le procedure c.d. ordinarie e **tre mesi**, per quelle davanti all'OCRI.

Termini che iniziano a decorrere da quando si verificano eventi sintomatici della gravità della crisi, definiti nella norma.

Il comma secondo dell'art. 24 CCII prevede poi la possibilità (ma è atto indispensabile per poter invocare i titoli premiali) per il debitore di richiedere al presidente del Collegio degli esperti OCRI l'attestato di tempestività.

Le misure premiali si concretizzano nei seguenti benefici, cumulabili tra loro (art.25.1):

- a) interessi sui debiti tributari nel periodo di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione ridotti alla misura legale,
- b) sanzioni tributarie ridotte al minimo,
- c) sanzioni e interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi ridotti della metà nella eventuale procedura successiva,
- d) proroga del termine fissato per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere,
- e) non ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente, se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.

Inoltre, qualora nei reati di cui ai seguenti articoli del Codice:

Art.322 - Bancarotta fraudolenta,

Art.323 - Bancarotta semplice,

Art.325 - Ricorso abusivo al credito,

Art.328 - Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,

Art.329 - Fatti di bancarotta fraudolenta,

Art.330 - Fatti di bancarotta semplice,

Art.331 - Ricorso abusivo al credito,

Art.333 - Reati dell'institore

Art.341- Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria;

il danno cagionato dalle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura è di "speciale tenuità", non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'OCRI ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di:

- (i) liquidazione giudiziale
- (ii) concordato preventivo
- (iii) viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Fuori dai casi del «danno di speciale tenuità» sopra riportato, la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno 1/5 dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di euro 2.000.000.

L'emergenza sanitaria ha imposto nel corso dell'anno 2020 un susseguirsi di interventi governativi con l'obiettivo di "arginare" una situazione di straordinarietà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Il lockdown delle attività imprenditoriali e le relative richieste di deroghe;
- b) l'attenzione più *maniacale* alla sicurezza sui posti di lavoro in base ai nuovi protocolli anti-covid;
- c) l'erogazione di contributi pubblici;
- d) l'accesso ai finanziamenti pubblici previsti o altre misure agevolative concesse dall'Autorità governative;
- e) la moratoria "creditizia";
- f) la rivalutazione dei beni dell'impresa;
- g) la sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2020 in deroga alla disposizione del codice civile;
- h) la sospensione delle perdite emerse (maturate) nell'esercizio 2020 in deroga agli articoli: 2446 c.2 e 3, 2447, 2482-bis c.4-5-6, 2482-ter con la concessione del "quinquennio di grazia";
- i) deroga all'articolo 2423-bis n.1 del c.c. (mantenendo l'obbligo informativo alla deroga nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione);
- j) la sospensione degli articoli 2467 e 2497 quinquies relativi alla postergazione dei finanziamenti dei soci effettuati dal 09.04.2020 al 31.12.2020.

a quanto su detto si aggiunge una maggiore complessità derivante dall'applicazione di alcuni criteri di valutazione quali quelli relativi alle perdite durevoli di valore, alla svalutazione dei crediti, alla valutazione delle rimanenze di magazzino che, necessariamente, dovranno riflettere le mutate condizioni di mercato.

Ogni argomento sopra elencato dovrà necessariamente subire una disamina da parte dell'organo di controllo analizzando nello specifico l'incidenza e la significatività di ogni singola voce nonché l'influenza sulla gestione dell'impresa e sulla sua continuità aziendale.

La continuità aziendale, soprattutto in considerazione dell'emergenza sanitaria, è divenuta oramai il “*nervo scoperto*” con il quale tutti gli operatori (imprenditori, professionisti, collegio sindacale, operatori finanziari, advisor, etc.) devono necessariamente confrontarsi.

L'articolo 13 del CCII (Indicatori e indici della crisi) al comma 1 recita: “Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere:

-reddituale

-patrimoniale o finanziario

rapportati alla specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, ...*omissis*...., rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità per almeno sei mesi successivi

e

dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi.

A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare

e

l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

.....

Ma costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla (*seguito*) base:

- 1) esistenza di debiti per retribuzioni scadute da almeno 60 gg per un ammontare pari ad oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- 2) esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 gg per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti
- 3) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato (*rectius*:**31.12.2020**) o comunque per oltre tre mesi degli indici elaborati (*di cui comma 2 e 3 dell'articolo 13*)

Si rammenta tuttavia che il principio contabile OIC11 (Isa Italia 570) precisa che la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costruire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

E' evidente che l'emergenza sanitaria ha inciso, e continua ad incidere, in modo rilevante sull'economia reale e rende molto difficile per l'imprenditore formulare previsioni attendibili.

Tali condizioni suggeriscono a maggiore ragione all'organo di controllo, come già detto, di applicare lo scetticismo professionale che lo contraddistingue sia in ordine alle attività promosse e da promuovere nell'ambito del bilancio 2020 (visto le rilevanti e dirompenti deroghe e le influenze che le stesse produrranno negli anni futuri) ma soprattutto nella formulazione, *urgenti e necessari*, delle previsioni richiedendo con forza l'abbandono alle analisi così detta a "*sensazione*" in quanto rappresentano, a maggiore ragione oggi, una variabile non verificabile, e suffragare gli scenari prospettici con l'andamento corrente, più recente possibile, attingendo informazioni aggiornate dalla dinamica degli ordinativi e delle vendite.

Molto probabilmente, ma sappiamo che già avviene, le analisi prospettiche di cui all'articolo 13 assumeranno una rilevanza fondamentale sotto il profilo della "*bancabilità*" del business dell'impresa.

Non ci sarà da meravigliarsi se l'istituto di credito tra i documenti pretenderà anche un piano industriale che evidenzi gli indicatori reddituali, patrimoniali o finanziari; la sostenibilità per almeno sei mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale nei sei mesi (dodici mesi) successivi.

A proposito dello stimolo da parte degli “operatori finanziari” (articolo 14, c.4 CCII)

Dal 1° gennaio 2021 è operante la nuova definizione di “**default**” alla quale le banche dovranno attenersi ai fini della classificazione del proprio portafoglio creditizio.

L'importanza di detta definizione è riconducibile al fatto che essa determina il discrimine tra esposizioni creditizie della banche verso controparti così dette “non performing” (crediti deteriorati) e quelle “performing” (in bonis) con conseguenti diversi accantonamenti per rettifiche di valore nette per il deterioramento dei crediti e coperture delle perdite attese.

Sempre dal 1° gennaio non c'è più la possibilità di effettuare compensazioni tra esposizioni scadute/sconfinanti e margini disponibili verso il medesimo debitore (art. 1 comma 3, Regolamento delegato UE 171/2018).

L'adozione della nuova definizione di “**default**” non muta l'attuale segnalazione alla Centrale Rischi degli inadempimenti persistenti, ovvero con uno sconfinamento superiore a 90 giorni; tuttavia pur non essendoci un automatismo tra la segnalazione a sofferenza (centrale rischi) e la nuova definizione di **default** si segnala che dal 01.01.2021 la banca affidante, in base ai nuovi termini alle quali le banche sono tenute ad operare, dovrà segnalare la sofferenza all'interno del gruppo bancario....parlando quindi di *sofferenza di gruppo*

Pericolo di applicazione dell'articolo 14 c.4 del CCII?

L'ABI in data 01.02.2021 ha emanato una circolare a tutti operatori finanziari associati segnalando che l'Autorità Bancaria Europea (Eba) ha indicato che la durata complessiva dei periodi di sospensione dei pagamenti accordati su un finanziamento non può superare i nove mesi (moratoria generale).

Quindi, per un finanziamento che ha beneficiato di una sospensione dei pagamenti, ad esempio di sei mesi (tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2020), al quale è applicata una proroga di sei mesi (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), il trattamento di favore previsto dall'EBA può essere richiesto solo per ulteriori tre mesi, cioè dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2021.

Qualsiasi sospensione dei pagamenti prevista dal 1° aprile 2021 in poi è trattata come una misura di moratoria individuale (e si applicano pertanto le regole generali in materia di definizione di *default*, *forbearance* e *ristrutturazione onerosa*).

Tuttavia con riferimento ai criteri per la riclassificazione di una esposizione allo stato di non default, anche durante la moratoria generale la banca deve comunque considerare tutte le informazioni rilevanti per valutare se il debitore soddisfa le condizioni minime per la riclassificazione allo stato di non default, con particolare riferimento, ma non solo, a quelle informazioni che riguardano le esposizioni non soggette alla moratoria.

In relazione a quanto sopra, facendo riferimento alle moratorie legislative realizzate in Italia in favore delle imprese danneggiate dal Covid-19 ai sensi dell'art. 56 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18. (c.d. DL Cura Italia) - originariamente applicabili fino al **30.09.2020** e poi prorogate, prima di tale data, inizialmente fino al **31.01.2021** dall'art. 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. DL Agosto) e poi prorogate ulteriormente fino al **30.06.2021** dall'art. 1, commi 248 - 254, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) l'applicazione della proroga della sospensione ex lege è fino al 30.06.2021 e non si applica il periodo massimo di nove mesi.

Tali misure, che consentiranno alle banche di non riclassificare ora tali crediti tra i deteriorati, pur essendo un primo segnale importante da parte dell'Autorità, non sono ancora sufficienti, poiché rinvia, ma non risolve strutturalmente, il problema di una massa che il mercato stima, nei prossimi 12 mesi, tra i 60 ed i 100 mld€.

L'impresa deve tenere di buon conto l'impatto finanziario di una sospensione, alla quale necessariamente consegue un incremento dell'ammontare delle rate da pagare una volta terminato il periodo di moratoria.

Nel frattempo le aziende, devono cercare di mantenere una continuità operativa chiedendo sostegno, anticipatamente rispetto alla scadenza della moratoria, a tutti gli operatori finanziari disponibili.

Tale attività passa necessariamente dalla predisposizione di solidi Piani Industriali, credibili, non solo sulla carta, ma anche e soprattutto nelle loro capacità di esecuzione.

Tra le prime misure governative adottate a marzo del 2020 per mitigare il rischio di liquidità, previste dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), troviamo la sospensione della revoca delle aperture di credito in conto corrente e dello smobilizzo crediti, come pure di poter usufruire della proroga della scadenza dei prestiti non rateali.

Misure che hanno consentito alle Pmi, (e non solo) con esposizioni debitorie “*in bonis*” verso il sistema bancario e che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità, di poter beneficiare di una moratoria legislativa.

Di riflesso le misure di sostegno finanziario sulle esposizioni pregresse sono ammesse “*senza valutazione*” su richiesta telematica del soggetto finanziatore che accede alla garanzia, di una sezione speciale del Fondo di cui all’art.2 comma 100, lett.a) l.23.12.1996 n.662, pari al 33% su tutti gli interventi di sostegno.

MEDIOCREDITO
CENTRALE
|
INVITALIA
|

Spett.
C.F.
fax

Oggetto: FONDO DI GARANZIA - F.Gar.L.662/96 - Sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n. 18, posizione M.C.

**importo oggetto della misura di sostegno EURO
data concessione della misura di sostegno 31/03/2020,
importo massimo garantito dal Fondo: EURO
copertura dell'insolvenza 33,00%,
Garanzia concessa ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo di Aiuti**

Si comunica che il Consiglio di gestione del Fondo, in data 15/01/2021, ha ammesso l'operazione in oggetto all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96 a valere sulla Sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del Decreto-Legge del 17 marzo 2020 n. 18.

La garanzia di cui sopra decade d'ufficio nei casi di cui al paragrafo E.15 delle Modalità Operative che disciplinano l'intervento del Fondo a valere sulla predetta Sezione Speciale.

La validità della garanzia rimane comunque subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di inefficacia della garanzia di cui alle suddette Modalità Operative.

Alcune considerazioni:

- a. trascorso il periodo “*pax*” con gli istituti finanziari, salvo ulteriori proroghe al 1°luglio 2021, bisognerà comprendere come ed in che misura le imprese riusciranno a rimborsare i finanziamenti e/o le linee di credito per le quale hanno richiesto ed ottenuto la moratoria;
- b. potrebbe esserci la concreta eventualità che le banche, alla scadenza delle garanzie pubbliche, possano in futuro non rinnovare i prestiti verso le imprese ritenute eccessivamente rischiose, considerando le ripercussioni patrimoniali e sugli indici di affidabilità degli istituti di credito in relazione ai crediti deteriorati;
- c. in merito alla garanzia, avente natura sussidiaria concessa a titolo gratuito, l’escussione della stessa è condizionata all’inadempimento parziale o totale se nei 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno, sono state attivate le procedure esecutive per il recupero delle somme, tuttavia tale termine è di fatti azzerato se la società fa ricorso ad una delle procedure concorsuali. Ad ogni buon conto è bene sapere che il credito di regresso del Fondo dettato dall’articolo 9 comma 5 del DPR 123/1998 è regolamentato dall’art. 8-*bis* del D.L. n. 3 del 20158, come convertito con legge n. 33 del 2015, che recita “*Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi, dei prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui l’art. 2, comma 100, lettera a) (omissis) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l’efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito di procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni*”.

La vigilanza del Collegio Sindacale nelle procedure concorsuali

Nel caso di accesso da parte del debitore ad una delle procedure concorsuali, il Collegio Sindacale, ai fini di acquisire informazioni rilevanti per lo svolgimento della funzione di vigilanza, sentito l'organo amministrativo e previo accordo con lo stesso, può chiedere notizie al consulente incaricato della redazione del piano e all'attestatore incaricato della redazione dell'attestazione.

	Prosegue nelle attività di vigilanza "ordinaria"	Vigila che l'attestatore abbia i requisiti previsti dalla legge	Vigila sulla tempestività della produzione della documentazione richiesta dal Tribunale	Verifica il contenuto formale dell'attestazione e che sia conforme alla normativa	Vigila sulla corretta esecuzione del piano intensificando la vigilanza	Note
Piano Attestato	SI	SI		SI	SI	
Accordo di ristrutturazione	SI	SI	SI	SI	SI	
Concordato con Riserva	SI	SI	SI	SI	SI	! par condicio creditorum
Concordato Preventivo liquidatorio	SI	SI	SI	SI	SI	
Concordato Preventivo in Continuità	SI	SI	SI	SI	SI	! funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori
Contrarre finanziamenti a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali	SI	SI	SI	SI	SI	! la richiesta è necessaria per evitare un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda
Liquidazione Giudiziale	Sospese					

A seguito della presentazione della domanda di concordato anche in bianco, o della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, ovvero della proposta di accordo, e fino all'omologazione, l'art. 182-sexies l.f. declina l'inoperatività dei rimedi societari in caso di perdite e l'inoperatività della causa di scioglimento per la riduzione del capitale.

Non viene meno, invece, l'obbligo di tempestiva convocazione dell'assemblea di SpA ex art. 2446, co. 1, c.c., ovvero ex art. 2482-bis, co. 1, 2 e 3 c.c., trattandosi di Srl, per deliberare gli opportuni provvedimenti.

Va detto, al riguardo, che la convocazione dell'assemblea, ricorrendo i presupposti descritti nella disposizione, non può essere omessa anche nel caso in cui l'organo amministrativo, in forza dei poteri riconosciutigli dall'art. 152 l.f., decida di depositare una delle domande protettive indicate nell'art. 182-sexies l.f. prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea.

Il Collegio sindacale, pertanto, esercitando i poteri riconosciutigli dalla legge, deve vigilare che gli amministratori procedano comunque alla convocazione della assemblea e, all'occorrenza, deve esercitare i poteri sostitutivi di convocazione come la legge impone (art. 2446, co. 1, c.c.).

Grazie per l'attenzione